

ALLS

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,
letti gli atti del procedimento n. 3380/2015 VG e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5/7/2016;

rilevato che, su istanza di [redacted] [redacted] nato ad Orbetello (GR) il 23/01/1978 [redacted] [redacted] residente in Arcisate, Via Fornace n. 40, è stato nominato nel presente procedimento, quale sostituto dell'OCC, l'avv. [redacted]

rilevato che l'esperto ha depositato una articolata proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti dalla quale, tuttavia, emerge la sussistenza di un atto di disposizione del patrimonio compiuto dal [redacted] nel 2013 e precisamente atto di vendita trascritto il 05.03.2013, con il quale il ricorrente ha venduto la piena

proprietà dell'immobile sito in [redacted] [redacted] Via Mazzini n. 9, riportato al Catasto Fabbricati del Mugello in Toscana (GR) al foglio 68, particella 70 sub 8, [redacted] Classe [redacted]-2, per l'importo di € 225.000,00 tutti corrisposti al [redacted] in data antecedente al contratto definitivo;

rilevato che dalla ricostruzione del sovraindebitamento, si evince che, alla data della stipula del definitivo il [redacted] aveva già contratto diversi debiti e precisamente: a) Contratto di finanziamento personale n.11382721 stipulato con l'Unicredit S.p.A. in data 10.03.2010 per l'importo iniziale pari ad €100.000,00 per il quale il capitale residuo è pari ad € 57.750,90; b) contratto di finanziamento n. 70048918 stipulato con la ex ConEtruria S.p.A., società del "Gruppo Etruria" poi incorporata da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C., oggi Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa in data 14.02.2011 per l'importo iniziale pari ad €26.200,00; c) contratto di finanziamento n. 13184361 con la Santander Consumer Bank in data 12.10.2012 per l'importo iniziale pari ad € 20.000,00; d) contratto di finanziamento n. 20160249479512 stipulato con la Findomestic in data 13.08.2012 per l'importo iniziale pari ad € 60.000,00;

rilevato che, anche in epoca immediatamente successiva alla stipula del detto atto, il [redacted] ha continuato a contrarre nuovi debiti e precisamente: a) contratto di finanziamento n. 10000925602 con la Deutsche Bank in data 10.08.2013 per l'importo iniziale pari ad €20.730,00; b) contratto di Carta di Credito personale, stipulato Deutsche Bank in data 26.11.2013 (debito residuo € 13.000,00); c) contratto di finanziamento n. 4020643 stipulato con Consum.it S.p.A. (ora confluita in banca MPS) in data 13.04.2011 per l'importo iniziale pari ad €35.000,00; d) Contratto di finanziamento personale n.481888205 stipulato con la Agos Ducato S.p.A. in data 04.06.2013 per l'importo iniziale pari ad €33.592,83 per il quale l'esposizione debitoria residua è di €40.001,12; e) contratto di apertura di credito "revolving", utilizzabile con carta di credito, stipulato con la Agos Ducato S.p.A. in data 05.06.2013 con fido di € 2.600,00;



SECRET

SECRET

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

rilevato che non vi è alcun riferimento, nella relazione né nella documentazione allegata, in ordine all'impiego delle somme ricevute a titolo di corrispettivo dal [REDACTED] (€ 225.000,00) ma risulta evidente che le stesse non sono state certamente utilizzate per ripianare i debiti già contratti;

rilevato che, allo stato, il [REDACTED] è proprietario esclusivamente di 1/12 della proprietà superficiaria dell'unità immobiliare (Abitazione di tipo economico) sito [REDACTED] [REDACTED] per cui con il richiamato atto di disposizione del patrimonio si è spogliato dell'unico bene immobile di valore esistente nel patrimonio;

rilevato che, ai sensi dell'art. 10 della L. 3/2012, il Giudice *"All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta"*;

rilevato che la "scansione procedurale" prevista dalla norma (prima l'emissione del decreto di apertura della procedura e poi, in udienza, l'eventuale revoca) è dettata per l'ipotesi in cui il procedimento inizi direttamente con il deposito, da parte dell'OCC, della proposta di accordo, con conseguente obbligo del giudice di fissazione dell'udienza;

rilevato che, nella specie, la fissazione di una nuova udienza nonché l'emissione del decreto ex art. 10 L. 3/2012 (con i conseguenti oneri) sarebbe superflua, avendo già questo Giudice esaminato- sotto il profilo dell'esistenza di iniziative o atti in frode ai creditori- la proposta depositata dall'esperto nominato in sostituzione dell'OCC, dalla quale si evince chiaramente l'esistenza di un atto in frode ai creditori, compiuto nel 2013;

rilevato che, alla luce delle circostanze emerse, la proposta presentata dal ricorrente va dichiarata inammissibile;

rilevato che - in considerazione dell'attività svolta - deve essere liquidato con separato decreto - un compenso all'esperto, che ne ha fatto espressa richiesta, sebbene in misura minima in considerazione dell'esito del presente procedimento;

P. Q. M.

il Giudice dichiara inammissibile l'istanza di ammissione la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ad istanza di [REDACTED].

Catania, 6.7.2016

Il Giudice
Laura Messina



1

1

1

1

1